

#### **ELENCO DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 19 GIUGNO 2013** Numero **Data** "MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 **ZONA ALTA - SCAVI" - APPROVAZIONE ATTI DI 59.** 19.06.13 COLLAUDO E CRE - CUP H38G12000050005 e CIG 403644649C LIFE+11 NAT IT 094 "CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE THREATENED 19.06.13 **60.** HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN *TUSCANY*" - APPROVAZIONE **BOZZA DEL** PARTNERSHIP AGREEMENT



#### DECRETO n. 59 del 19 GIUGNO 2013

# "MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 – ZONA ALTA – SCAVI" - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E CRE CUP H38G12000050005 E CIG 403644649C

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### PREMESSO:

- CHE con deliberazione n° 25 del 01.03.2012 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione ordinaria anno 2012 – Zona Alta – Scavi" per l'importo complessivo di € 118.000,00;
- CHE a seguito di gara d'appalto in data 30.03.2012 i lavori sono stati affidati alla ditta "CAFISSI ALVARO" con sede in Prato (PO) via XX Settembre n°47 – P.I. 00038730974 di cui al contratto in data 14.05.2012 prot. n° 5213/IX/002/001;
- CHE i lavori sono stati consegnati in data 04/06/2012 e regolarmente conclusi in data 11/03/2013;
- CHE in corso d'opera la Ditta appaltatrice ha ricevuto n. 1 acconto per complessivi € 80.116,33;
- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha redatto gli Atti di Collaudo finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- CHE gli Istituti Previdenziali interpellati hanno attestato la regolarità contributiva della ditta "CAFISSI ALVARO" con sede in Prato (PO) via XX Settembre n°47 – P.I. 00038730974;

VISTO lo stato finale dei lavori in data 22/04/2013 ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/05/2013 da quale risulta che l'importo netto contabilizzato dei lavori in narrativa ammonta a complessivi € 80.518,92 al netto di IVA;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 giugno 2013 dal Responsabile del Settore "Opere" del Consorzio;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 giugno 2013 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" del Consorzio;



VISTO il parere di legittimità presentato in data 19 giugno 2013 dal Direttore f.f. del Consorzio;

RITENUTA la regolarità degli atti;

#### **DECRETA**

APPROVARE lo stato finale e CRE dei lavori in narrativa per l'importo contabilizzato di € 80.518,92 al netto di IVA;

LIQUIDARE la cifra residua pari allo 0,5 % di trattenute di legge per complessivi € 487,13 di cui € 402,59 per lavori ed € 84,54 per IVA alla ditta "CAFISSI ALVARO" con sede in Prato (PO) via XX Settembre n°47 – P.I. 00038730974;

IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 12/50133 del bilancio dell'esercizio in corso;

LIQUIDARE alla Ditta CAFISSI ALVARO con sede inproato (PO) via XX Settembre n. 47 - P.I. 00038730974 l'importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 12/03/2013 (ns. prot. n°4161 del 12/03/2013).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Rag. Gino Biondi



#### DECRETO n. 60 del 19 GIUGNO 2013

# LIFE+11 NAT IT 094 "CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE THREATENED HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY" APPROVAZIONE BOZZA DEL PARTNERSHIP AGREEMENT

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### PREMESSO:

- CHE il Consorzio ha partecipato al bando dell'Unione Europea Life + 11 NAT IT 094 per l'assegnazione di risorse finalizzate all'esecuzione di un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento e di gestione degli habitat nel sistema delle zone palustri comprese nel SIC "Lago di Sibolla" e nel SIC-ZPS "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone";
- 2. CHE tale progetto comprende una serie di interventi attivi finalizzati alla creazione / ampliamento di habitat umidi ed al ripristino di zone umide esistenti, anche mediante il controllo e/o l'eradicazione di specie animali e vegetali aliene;
- CHE gli interventi individuati in detto progetto sono conseguenza diretta e costituiscono un completamento delle azioni che il Consorzio di Bonifica e le province competenti svolgono da sempre nelle aree in esame;
- 4. CHE il progetto presentato dal Consorzio è stato ammesso al finanziamento da parte dell'Unione Europea;
- 5. CHE il Consorzio figura come beneficiario incaricato del coordinamento e ha stipulato con la Commissione europea il Grant Agreement (prot. 8043 del 08/10/2012) che impegna il Consorzio e gli altri enti coinvolti alla realizzazione del progetto nei confronti dell'Unione Europea;
- 6. CHE il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Firenze, partner del Consorzio nella presentazione del progetto, è risultato beneficiario associato del progetto;
- 7. CHE ai sensi dell'art.4.8 delle disposizioni comuni del Grant Agreement è necessario che il beneficiario incaricato del coordinamento ed il beneficiario associato concludano delle convenzioni nelle quali venga descritta la partecipazione tecnica e finanziaria al progetto da parte del beneficiario associato;



VISTO il Grant Agreement tra il Consorzio di Bonifica e la Commissione Europea approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 123 del 05/11/2012;

#### **CONSIDERATO:**

1. CHE il finanziamento del progetto è garantito come di seguito specificato:

TOTALE	€ 1.374.725,00
appositi impegni di spesa)	
spese per cui è necessario assumere	€ 233.327,00
Fondi a carico del Consorzio (altre	
di personale)	C 5501255,00
Fondi a carico del Consorzio (spesa	€ 338.293,00
Firenze	C 113.7 +3,00
Fondi a carico dell'Università di	€ 115.743,00
€ 127.242,00 - UNIFI	
€ 560.120,00 - CBPF	C 007.302,00
così ripartiti:	€ 687.362,00
Fondi a carico dell'Unione Europea	

2. CHE l'ufficio di progetto LIFE ha predisposto la bozza del Partnership Agreement in ottemperanza alle disposizioni comuni del Grant Agreement;

VISTA la bozza del Partnership Agreement che, allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la proposta di decreto presentata in data 19 giugno 2013 dal Responsabile del Settore "Opere" del Consorzio;

VISTO il parere di legittimità presentato in data 19 giugno 2013 dal Direttore f.f. del Consorzio;

RITENUTA la regolarità degli atti;

#### **DECRETA**



APPROVARE la bozza del Partnership Agreement da stipulare tra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio (beneficiario incaricato del coordinamento) e Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Biologia (beneficiario associato) che, allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

DARE MANDATO al Direttore F.F. Dott. Ing. Lorenzo Galardini di sottoscrivere il Partnership Agreement.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Rag. Gino Biondi





## LIFE+ 11 NAT IT 094 SOS TUSCAN WETLANDS

LIFE+ Nature

### PARTNERSHIP AGREEMENT



# Partnership agreement Relative al progetto LIFE SOS TUSCAN WETLANDS – LIFE+ 11 NAT IT 094

#### 1. Identificazione delle parti contraenti

Il Beneficiario Coordinatore

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Via della Libertà n°28 – 51019 Ponte Buggianese (PT) - Italy

Rappresentato da

Dott. Ing. Lorenzo Galardini

Direttore F.F.

Е

Il Beneficiario Associato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Dipartimento di Biologia

via Romana 17 I - 50125 Florence - Italy

rappresentato da

Prof. Marco Bazzicalupo

Direttore del Dipartimento

#### **CONCORDANO**

#### 2. Oggetto

Questo accordo tra le parti viene stipulato relativamente al progetto LIFE:

"Control of invasive alien species to restore threatened habitats in inland wetlands of northern Tuscany", grant agreement LIFE+11 NAT IT 094 data della firma 19 settembre 2012.

- Durata del progetto: 31/08/2012 31/05/2017
- Massimo costo ammissibile: € 1.374.725, quota della UE: € 687.362 (50% del costo ammissibile)

Il grant agreement firmato dal beneficiario coordinatore e dalla Commissione Europea, che comprende le disposizioni speciali, le disposizioni comuni, l'intero progetto proposto e gli altri allegati, forma parte integrante del presente accordo.

Le disposizioni del *grant agreement*, compreso il mandato (artt. 5.2 e 5.3 delle disposizioni comuni), prevalgono su ogni altro accordo tra il beneficiario coordinatore e il beneficiario



associato che possa incidere sull'implementazione del *grant agreement* tra la Commissione e il beneficiario coordinatore.

#### 3. Durata

Il presente accordo entrerà in vigore nel momento in cui entrambe le parti lo avranno sottoscritto e terminerà di avere effetto nel momento in cui verranno corrisposte le spettanze a saldo dal beneficiario coordinatore al beneficiario associato.

#### 4. Ruolo e obblighi del beneficiario coordinatore

**Disposizioni comuni – art. 4.1**: Per "beneficiario incaricato del coordinamento" si intende la persona fisica o giuridica responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario, nei confronti della Commissione, della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di conseguire gli obiettivi del progetto medesimo, e della divulgazione dei risultati del progetto.

**Disposizioni comuni – art. 4.2**: I beneficiari associati affidano al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in loro nome e per loro conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive.

**Disposizioni comuni – art. 4.3**: Il beneficiario incaricato del coordinamento accetta tutte le disposizioni della convenzione di sovvenzione con la Commissione.

**Disposizioni comuni – art. 4.4**: In virtù del mandato firmato, solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nelle convenzioni stipulate tra i beneficiari associati, come prescritto all'articolo 4.8. I termini di pagamento per la corresponsione degli importi dovuti in favore del beneficiario associato sono stabiliti in 15 gg dall'avvenuto ricevimento degli acconti della Commissione a favore del beneficiario incaricato del coordinamento.

**Disposizioni comuni – art. 4.5**: Qualora un beneficiario associato/cofinanziatore riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario incaricato del coordinamento, d'intesa con i beneficiari associati, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta esecuzione del progetto. In nessun caso la Commissione aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.

**Disposizioni comuni – art. 4.6**: Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, il beneficiario incaricato del coordinamento contribuisce finanziariamente al progetto.

**Disposizioni comuni – art. 4.7**: Il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornirà copia delle relazioni trasmesse alla Commissione (report) e dei relativi riscontri. Il



beneficiario incaricato del coordinamento dovrà informare il beneficiario associato in merito a qualsiasi "evento" degno di nota relativo al progetto, es. richieste di integrazione al Grant Agreement e le risposte della Commissione in merito.

**Disposizioni comuni – art. 4.8**: Il beneficiario incaricato del coordinamento conclude con tutti i beneficiari associati delle convenzioni nelle quali viene descritta la loro partecipazione tecnica e finanziaria al progetto. Tali convenzioni devono essere interamente compatibili con la convenzione di sovvenzione firmata con la Commissione, devono fare espresso riferimento alle presenti disposizioni comuni e contenere almeno le disposizioni contenute nelle linee guida pubblicate dalla Commissione. Le suddette convenzioni devono essere firmate dal beneficiario incaricato del coordinamento e dai beneficiari associati ed essere notificate alla Commissione entro nove mesi dalla data di avvio del progetto. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, compreso il mandato (art. 5 par. 2 e 3), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento che possa incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione tra il coordinatore e la Commissione.

#### 5. Ruoli e obblighi dei beneficiari associati

Disposizioni comuni – art. 5.1: I beneficiari associati sono esclusivamente le organizzazioni espressamente designate come tali nel progetto e impegnate nell'esecuzione del progetto secondo le modalità indicate. Il beneficiario associato firma la convenzione di cui all'articolo 4.8 ed è direttamente coinvolto nell'esecuzione tecnica di una o più mansioni nell'ambito del progetto. Il beneficiario associato è responsabile per l'esecuzione delle azioni A.2 (Azioni preparatorie per il controllo del Procambarus clarkii), C.2 (Controllo del Procambarus clarkii), D.1 (Monitoraggio della vegetazione e di specie target/indicatrici di flora e fauna), D.2 (Monitoraggio degli effetti socio-economici) e F.2 (Gestione generale del progetto da parte dell'Università di Firenze). Il beneficiario associato collabora inoltre all'azione F.3 (Rapporti con altri progetti Life). I ruoli e gli obiettivi del beneficiario associato sono in piena conformità a quanto riportato nel progetto allegato al Grant Agreement.

**Disposizioni comuni – art. 5.2**: Il beneficiario associato affida al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive. Il beneficiario associato incarica pertanto il beneficiario incaricato del coordinamento di assumersi la totale responsabilità giuridica dell'attuazione della convenzione di sovvenzione.

**Disposizioni comuni – art. 5.3**: Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento. In particolare, il beneficiario associato riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico autorizzato a ricevere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire al beneficiario associato gli importi corrispondenti alla sua partecipazione all'azione.



**Disposizioni comuni – art. 5.4**: Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato fornisce al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta. In particolare il beneficiario associato fornirà al beneficiario incaricato del coordinamento la documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla redazione dei report almeno un mese prima delle relative scadenze.

**Disposizioni comuni – art. 5.5**: Ciascun beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della Commissione secondo le condizioni stipulate nella convenzione di cui all'art. 4.8. L'importo delle azioni di competenza del beneficiario associato di cui all'art. 5.1 ammonta a complessivi € 254.486,00 di cui il beneficiario associato contribuisce per l'importo di € 115.743,00 e la Commissione per l'importo di € 127.242,00 pari al 18,51% del contributo totale stimato.

**Disposizioni comuni – art. 5.6**: I beneficiari associati non riferiscono direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.

#### 6. Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e ai beneficiari associati

Disposizioni comuni – art. 6.1: Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificative di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad es. documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza ed altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione la richieda. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati. Il beneficiario associato invierà al beneficiario incaricato del coordinamento entro 10 giorni lavorativi dall'inizio di ogni mese copia della documentazione di cui sopra relativa al mese precedente.

**Disposizioni comuni – art. 6.2**: Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto con un rimando al sistema contabile analitico.

**Disposizioni comuni – art. 6.3**: Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati provvedono affinché il sostegno dell'Unione sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all'art. 13.

**Disposizioni comuni – art. 6.4**: Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati condividono il know – how necessario all'esecuzione del progetto.



**Disposizioni comuni – art. 6.5**: Il beneficiario incaricato del coordinamento non può operare, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati. I beneficiari associati non possono operare, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori del beneficiario incaricato del coordinamento o di altri beneficiari associati. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato non opereranno, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori l'uno dell'altro.

#### 7. Cofinanziatori del progetto

**Disposizioni comuni – art. 7.1 e 7.2**: Non applicabile al presente atto, in quanto non ci sono cofinanziatori.

#### 8. Subfornitori

**Disposizioni comuni – art. 8.1**: Per compiti specifici di durata determinata, un progetto può fare ricorso anche a subfornitori, che non sono considerati beneficiari associati.

**Disposizioni comuni – art. 8.2**: I subfornitori forniscono servizi esterni al beneficiario incaricato del coordinamento e/o ai beneficiari associati, i quali retribuiscono integralmente la loro prestazione.

**Disposizioni comuni – art. 8.3**: I subfornitori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto.

**Disposizioni comuni – art. 8.4**: L'aggiudicazione dei contratti di subfornitura da parte di un beneficiario incaricato del coordinamento / beneficiario associato pubblico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici ed in conformità delle direttivi unionali in materia di appalti pubblici. Per gli appalti superiori a 125.000,00 EUR, il beneficiario incaricato del coordinamento / beneficiario associato privato è tenuto a indire una gara per vagliare diversi potenziali subfornitori e ad aggiudicare il contratto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più conveniente; in tale contesto, il beneficiario rispetta i principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali subfornitori ed evita ogni conflitto di interesse. Le norme vigenti in materia di appalti di cui ai due paragrafi precedenti si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli.

**Disposizioni comuni – art. 8.5**: Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto LIFE + (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/subappalto del beneficiario incaricato del coordinamento / beneficiario associato. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).



#### 9. Responsabilità Civile

**Disposizioni comuni – art. 10.1**: In nessuna circostanza e per nessuna ragione la Commissione può essere ritenuta responsabile in caso di reclami derivanti dalla convenzione di sovvenzione per danni o lesioni sopravvenuti durante l'esecuzione del progetto. La Commissione non accetterà richieste di risarcimento o di rimborso in relazione ai reclami di cui sopra.

**Disposizioni comuni – art. 10.2**: Il beneficiario incaricato del coordinamento esonera la Commissione da ogni responsabilità in merito ai suoi rapporti con i beneficiari associati o riguardo agli accordi con essi sottoscritti in tale contesto.

**Disposizioni comuni – art. 10.3**: Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.

#### 10. Conflitto di interessi

**Disposizioni comuni – art. 11.1**: Il beneficiario incaricato del coordinamento e tutti i beneficiari associati si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Un conflitto di interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza di interessi.

**Disposizioni comuni – art. 11.2**: Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potrà adottare provvedimenti supplementari.

#### 11. Relazioni sulle attività tecniche

**Disposizioni comuni – art. 12.1**: Il beneficiario incaricato del coordinamento deve informare regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto LIFE + presentando le seguenti relazioni:

- Una relazione iniziale che deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2013;
- Una relazione intermedia che deve essere trasmessa entro il 30 novembre 2014;
- Una relazione di avanzamento che deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2016;
- Una relazione conclusiva che deve essere trasmessa entro il 31 agosto 2017.

Il beneficiario associato fornirà al beneficiario incaricato del coordinamento ogni informazione rilevante ai fini della stesura delle relazioni di cui sopra, in tempo utile per la



redazione delle stesse e si renderà disponibile a fornire alla Commissione ogni ulteriore informazione che verrà richiesta. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del progetto.

**Disposizioni comuni – art. 12.2**: La forma e i contenuti delle relazioni devono rispondere alle linee guida pubblicate dalla Commissione. Tutte le relazioni devono contenere le informazioni di cui la Commissione necessità per valutare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli. Le relazioni iniziale, intermedia e conclusiva devono anche contenere le informazioni descritte nell'art. 12, ai punti 5, 6 e 7.

**Disposizioni comuni – art. 12.3**: Tutte le relazioni devono essere inviate contemporaneamente in formato cartaceo ed elettronico, alla Commissione e al gruppo di controllo esterno designato da quest'ultimo; entrambi devono ricevere una copia completa delle relazioni tecniche, compresi gli allegati, e una copia del rendiconto delle spese e delle entrate.

**Disposizioni comuni – art. 12.4**: Il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una copia della relazione conclusiva alle autorità dello Stato membro, che hanno anche la facoltà di chiedere una copia della relazione intermedia.

**Disposizioni comuni – art. 12.5**: Relazione iniziale – Oltre alle informazioni indicate all'art. 12.2, la relazione iniziale deve contenere una valutazione che giudichi se gli obiettivi del progetto e il relativo piano di lavoro sono ancora validi. Sulla base della relazione iniziale presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento, e se gli obiettivi del progetto non fossero realizzabili o il piano di lavoro non risultasse fattibile, la Commissione può avviare un procedimento per la risoluzione anticipata della convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 19.

**Disposizioni comuni – art. 12.6**: Relazione intermedia – Oltre a alle informazioni indicate all'art. 12.2, la relazione intermedia deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e informazioni sufficienti per consentire una valutazione preliminare dell'ammissibilità dei costi sostenuti fino a quel momento.

**Disposizioni comuni – art. 12.7**: <u>Relazione conclusiva</u> – Oltre a alle informazioni indicate all'art. 12.2, la relazione conclusiva deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'ammissibilità dei costi sostenuti e la sostenibilità nel tempo dei risultati del progetto.

#### 12. Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno unionale e prodotti audiovisivi

Con riferimento alle azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno unionale e prodotti audiovisivi, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati dovranno agire in conformità con quanto richiesto dalle disposizioni comuni all'art. 13.



#### 13. Riservatezza

**Disposizioni comuni – art. 20**: La Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento / i beneficiari associati sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un'altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione europea, della altre istituzioni dell'Unione e di un gruppo di controllo esterno; tutte queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

#### 14. Relazione finanziaria

In merito alla rendicontazione delle spese e delle entrate relativamente alle relazioni intermedia e di avanzamento, il beneficiario associato dovrà fornire al beneficiario incaricato del coordinamento un "elenco dei costi sostenuti" datato e firmato. Detta documentazione dovrà essere fornita almeno un mese prima del termine per la trasmissione delle relazioni indicato all'art. 11, e pertanto la rendicontazione delle spese sarà riferita al mese precedente.

In merito alla rendicontazione finale delle spese e delle entrate, il beneficiario associato dovrà fornire al beneficiario incaricato del coordinamento un "elenco dei costi sostenuti" datato e firmato. Detta documentazione dovrà essere fornita almeno un mese prima del termine per la trasmissione della relazione finale indicato all'art. 11.

Il beneficiario associato dovrà fornire tutta la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture, documenti contabili, ecc.) ogni tre mesi mentre la trasmissione dei time-sheets avverrà con cadenza mensile. In particolare la documentazione dovrà essere inviata via mail al beneficiario incaricato del coordinamento entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo.

Il beneficiario associato dovrà fornire al beneficiario incaricato del coordinamento la documentazione ulteriore che la Commissione potrà richiedere, entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta di integrazione.

Gli incontri di management dovranno susseguirsi per l'intera durata del progetto. Per assicurare una buona riuscita dello start-up, nel primo semestre del progetto gli incontri avranno cadenza mensile. Successivamente si svolgeranno a distanza non superiore a tre mesi e comunque ogni volta che le parti ne ravviseranno la necessità, per lo svolgimento del progetto o per specifiche richieste da parte della Commissione.

Il beneficiario associato è obbligato a documentare le spese come specificato nella parte II "Disposizioni finanziarie" delle Disposizioni Comuni del Grant Agreement.



## 15. Stima dei costi ammissibili e contributo finanziario al progetto da parte dei beneficiari associati

In conformità alla "dichiarazione del beneficiario associato", il beneficiario associato implementerà le azioni di progetto per l'importo complessivo stimato di €254.486,00.

Il beneficiario associato contribuirà al progetto con proprie risorse finanziarie per € 115.743,00.

Il beneficiario associato riceverà dal beneficiario incaricato del coordinamento un importo massimo di € 127.242,00 come quota del contributo della UE.

I costi stimati totali a carico del beneficiario associato saranno regolarmente sottoposti a controllo nel corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (che si prenderà cura della rendicontazione delle spese di ogni partecipante), gli importi specificati nel presente articolo potranno essere modificati, assicurandosi che le modifiche siano conformi al budget del progetto indicato nel Grant Agreement.

La Commissione accerterà la rendicontazione finale delle spese e delle entrate, e più precisamente i costi ammissibili accettabili, in modo da definire l'importo finale da liquidare.

#### 16. Termini di pagamento

Tutti i pagamenti a favore del beneficiario associato dovranno essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie:

Unicredit Ag. Firenze Via Vecchietti Cc 000041126939 Iban IT88A0200802837000041126939 Codice swift di Unicredit Banca S.pA.: UNCRITM1F86

Il beneficiario incaricato del coordinamento corrisponderà al beneficiario associato l'importo dovuto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei pagamenti da parte della Commissione relativi alle fasi intermedia e finale. Il pagamento dell'acconto iniziale verrà effettuato non più tardi di 15 giorni lavorativi dalla firma del presente atto. Il beneficiario incaricato del coordinamento corrisponderà al beneficiario associato gli importi relativi alla sua partecipazione al progetto, in misura non superiore al contributo comunitario massimo per il quale il beneficiario associato ha titolo. In particolare, gli acconti saranno pagati in percentuale su quanto erogato dalla Commissione ai sensi dell'art. 29 delle disposizioni comuni, secondo la quota di spettanza del beneficiario associato (18,51%).

Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano che tutti i pagamenti siano considerati in acconto fintanto che la Commissione non abbia approvato le relazioni tecnica e finanziaria finali e abbia trasferito il saldo finale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Il beneficiario incaricato del coordinamento trasferirà al beneficiario associato la spettante quota del saldo finale dopo che la Commissione avrà effettuato il relativo pagamento.



#### 17. Controllo finanziario da parte della Commissione

**Disposizioni comuni – art. 33.1**: La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato ad un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo unionale di cui all'art. 29.4.

**Disposizioni comuni – art. 33.2**: Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

**Disposizioni comuni – art. 33.3**: La Commissione o i suoi eventuali mandatari autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.

**Disposizioni comuni – art. 33.4**: La Commissione provvede affinché i suoi mandatari autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

**Disposizioni comuni – art. 33.5**: La Commissione può verificare l'uso che il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati fanno del contributo finanziario dell'Unione.

**Disposizioni comuni – art. 33.6**: La relazione sui risultati del controllo finanziario è trasmessa al beneficiario incaricato del coordinamento. Quest'ultimo può comunicare alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni trasmesse dopo la scadenza del termine.

**Disposizioni comuni – art. 33.7**: Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.

**Disposizioni comuni – art. 33.8**: La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dall'Unione nel quadro della presente convenzione.

**Disposizioni comuni – art. 33.9**: A norma del regolamento (CE, Euratom) n°2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n°1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa unionale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro la frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

#### 18. Controlli e verifiche effettuati dalla Commissione

In riferimento ai controlli ed alle verifiche effettuate dalla Commissione o dal personale da essa incaricato, il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato dovranno ottemperare a quanto disposto nelle Disposizioni Comuni art. 34.



#### 19. Acquisto di terreni/diritti fondiari e locazione di terreni

L'art. 26 delle Disposizioni Comuni non verrà applicato al presente atto, in quanto il progetto non prevede acquisto di terreni/diritti fondiari né locazione di terreni.

#### 20. Termine anticipato del Partnership Agreement

Il beneficiario incaricato del coordinamento ha facoltà di terminare anticipatamente il presente atto qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 19 delle Disposizioni Comuni o una delle seguenti situazioni:

- il beneficiario associato disattenda uno degli obblighi sostanziali riportati nel presente atto senza giustificato motivo tecnico o economico;
- per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che impediscano il proseguimento delle azioni di progetto;
- se vi è evidenza che il beneficiario associato non riuscirà a conseguire gli obiettivi dei quali è responsabile;
- se il beneficiario associato ha commesso irregolarità sostanziali nella gestione delle azioni delle quali è responsabile.

#### 21. Legge applicabile e foro competente

Fallito ogni tentativo di risoluzione amichevole, il Foro di Pistoia è l'unico ad avere competenza su ogni controversia tra le parti relativamente al presente atto.

La normativa che si applica al presente atto è la legge italiana.

Redatto in Ponte Buggianese in data	, in duplice copia in lingua italiana
Per il beneficiario incaricato del coordinamento	Per il beneficiario associato

#### **ALLEGATI:**

- Il Grant Agreement siglato tra la Commissione Europea ed il beneficiario incaricato del coordinamento;



- Modifica al Grant Agreement siglato tra la Commissione Europea ed il beneficiario incaricato del coordinamento;
- Disposizioni Particolari;
- Disposizioni Comuni;
- Il progetto approvato (comprendente stima dettagliata del ruolo e degli obiettivi del beneficiario associate nonché il calendario delle attività)